

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

107^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Autorizzazione alla relazione orale per il Documento IV, n. 45. Proroga del termine per la presentazione della relazione sui Documenti IV, nn. 32, 33, 34, 43, 44 e 46. Rinvio della discussione del Documento IV, n. 18:

PRESIDENTE Pag. 5129
* BETTIOL 5128

Discussione e deliberazioni su domande:

* BETTIOL, *f.f. relatore* 5129, 5130
RICCI, *relatore* 5129, 5130

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 5103
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 5103
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 5104
Presentazione di relazioni 5104
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 5103

Discussione e approvazione della domanda di dichiarazione d'urgenza, presentata ai

sensi del primo comma dell'articolo 77 del Regolamento, sul disegno di legge:

« Modifiche degli articoli 226 e 339 del Codice di procedura penale e dell'articolo 617 del Codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni » (755), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori:

PRESIDENTE Pag. 5105
PIERACCINI 5105
SPAGNOLLI 5105
TEDESCO TATÒ Giglia 5106

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971 » (549):

CASSIANI, *relatore* 5114
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 5114

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale,

adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 »
(544):

CASSIANI, *relatore* Pag. 5106
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 5107

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro-
peo sulla istruzione e formazione delle in-
fermiere, adottato a Strasburgo il 25 otto-
bre 1967 » (546):

ARGIROFFI 5109
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 5109
RUSSO Luigi, *relatore* 5108

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale del lavoro n. 47 concernente
la riduzione della durata del lavoro a qua-
ranta ore settimanali, adottata a Ginevra
il 22 giugno 1935 » (548):

DE SANCTIS 5112
OLIVA, *relatore* 5113
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 5113

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
europea relativa all'elaborazione di una far-
macopea europea, adottata a Strasburgo il
22 luglio 1964 » (612):

ARGIROFFI 5116
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 5115
RUSSO Luigi, *relatore* 5115

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato
a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esen-
zione da ogni imposizione fiscale dei ma-
teriali destinati alla costruzione, sistema-
zione e manutenzione dei cimiteri, ossari,
cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi »
(639):

LANFRÈ 5118
OLIVA, *relatore* 5119
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 5119

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra l'Italia e la Francia riguardante il trat-

to situato in territorio francese della linea
ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclu-
sa a Roma il 24 giugno 1970 » (643):

BALBO Pag. 5120
CIPELLINI 5120
CROLLALANZA 5120
GIRAUDO, *relatore* 5122
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 5122

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi
tra gli Stati membri della Comunità euro-
pea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la
Comunità stessa da un lato, e l'Austria,
l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Sviz-
zera dall'altro, concernenti i settori di com-
petenza della predetta Comunità, firmati a
Bruxelles il 22 luglio 1972 » (668):

PRESIDENTE 5126
DE SANCTIS 5123
PECORARO, *relatore* 5124
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 5124

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la
Repubblica italiana ed il Regno di Svezia
integrativo della Convenzione stipulata fra
i due Paesi in materia di sicurezza sociale
il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma
il 18 novembre 1971 » (693) (*Approvato dal-
la Camera dei deputati*):

OLIVA 5127
PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri* 5127
RUSSO Luigi, *relatore* 5127

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 5131

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 5105
PIERACCINI 5105

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario » (904).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BERMANI e CATELLANI . — « Istituzione del comitato italiano per la valorizzazione delle invenzioni e delle ricerche » (905);

SEGNANA, DALVIT, BERLANDA e ROSATI . — « Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 364, a tutti i cittadini della provincia di Trento » (906);

ALBERTINI, LEPRE, CIPELLINI, BRANCA e ZUCALÀ — « Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, in relazione all'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 »;

ROSA . — « Norme per la sistemazione previdenziale del personale dell'ente ospedaliero generale provinciale " Francesca Fallacara " di Triggiano (Bari) » (908);

PIERACCINI, POZZAR, FERMARIELLO, PINTO, PREMOLI, ARIOSTO, FERRALASCO, PITTELLA, CIPELLINI, CATELLANI e MINNOCCI . — « Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi » (909);

ROSSI DORIA, TORTORA, BUCCINI, CIPELLINI, ARFÈ e ALBERTINI . — « Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 » (910);

ATTAGUILE, BARTOLOMEI e COPPOLA . — « Adozione dei microfilm nelle Conservatorie dei registri immobiliari » (911);

PARRI, ALBERTINI, CAVALLI e VENANZETTI . — « Riconoscimento della qualifica tecnica alla carriera direttiva - ruolo degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile » (912);

DALVIT, SPAGNOLLI, BRUGGER, SEMA, LEPRE, BACICCHI, TOROS, BERLANDA, BURTULO, ZANON, SEGNANA, COPPOLA, ROSATI, PELIZZO e FERRARI . — « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede deliberante**

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, nu-

mero 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 » (742);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, numero 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (746);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, numero 1130, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (751).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

ZUCCALÀ ed altri. — « Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni » (755), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BERLANDA ed altri. — « Vendita a trattativa privata di terreni e stabili demaniali siti nel

comune di Trento » (769), previo parere della 4ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ROMAGNOLI CARETONI Tullia ed altri. — « Modificazioni all'articolo 21 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico » (759), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Giraudo ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969 » (495).

Comunico inoltre che, a nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), il senatore Abis ha presentato una relazione unica sui disegni di legge: GIOVANNETTI ed altri. — « Programmazione dell'attività, disciplina e finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie-metalurgiche EGAM » (107) e: « Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM » (733) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cardia ed altri; Tocco ed altri; Carta ed altri*).

Comunico infine che, a nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Santalco ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire » (700).

Inversione dell'ordine del giorno

PIERACCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista mi permetto di chiedere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che sia discussa anzitutto la domanda di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge n. 755, relativo alla libertà e segretezza delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pieraccini è accolta.

Discussione e approvazione della domanda di dichiarazione d'urgenza, presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 77 del Regolamento, sul disegno di legge:

« **Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni** » (755), **d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di dichiarazione d'urgenza, presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 77 del Regolamento, sul disegno di legge: « Modifiche degli articoli 226 e 339 del codice di procedura penale e dell'articolo 617 del codice penale, relativi alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori.

Dichiaro aperta la discussione.

PIERACCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Prendo la parola soltanto per chiedere ai colleghi di tutti i Grup-

pi di approvare questa nostra richiesta che mi pare i fatti dimostrano essere non urgente, ma urgentissima, poichè proprio ieri sono accaduti fatti nuovi e sconcertanti nella vicenda, quali quelli della scomparsa delle bobine che riguardavano conversazioni di uomini politici, nell'ufficio stesso del giudice che sta conducendo l'inchiesta.

Credo che la minaccia per tutti i cittadini di violazione della loro vita privata è di tale gravità, come dimostrano le notizie apparse su tutta la stampa, che il Parlamento deve sentire il dovere di regolare per legge con la massima rapidità una materia così scottante. E sono certo che tutte le forze democratiche che siedono in questo ramo del Parlamento saranno concordi nel dare al paese una legislazione democratica e moderna che sancisca i diritti di libertà dei cittadini e che attui la norma costituzionale che solennemente li tutela.

SPAGNOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Democrazia cristiana è certamente favorevole alla richiesta di urgenza per il disegno di legge presentato dal senatore Zuccalà e da altri senatori sulla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni. Il problema è certamente delicato e serio; la legislazione in materia è antiquata e sono fondate le preoccupazioni dei cittadini. Quindi siamo d'accordo sulla richiesta di urgenza. Ma la nostra adesione a tale richiesta ovviamente non significa adesione alle norme proposte dai colleghi socialisti, che ci riserviamo peraltro di esaminare con la dovuta attenzione nella Commissione competente.

Ora ci limitiamo ad osservare che il problema delle intercettazioni telefoniche non si risolve soltanto aggravando le pene, cosa che del resto è necessaria: credo che su questo siamo tutti d'accordo. Esiste il nodo della sicurezza delle centrali telefoniche (parlo anche come ex ministro delle poste e delle telecomunicazioni, se mi consente il senatore Pieraccini), troppo facilmente vulnerabili in

un'epoca di rapido e diffuso progresso scientifico e tecnologico. Esiste la necessità di assicurare meglio e comunque di non ostacolare la prevenzione dei reati. Non si parla per esempio di reati valutari. Con la fuga continua e gravissima di notizie dalle sedi giudiziarie non ci sembra neppure idonea, così come è proposta, l'istituzione delle centrali di ascolto presso la procura della Repubblica.

Con queste osservazioni siamo peraltro favorevoli alla richiesta di urgenza che è stata presentata, perchè il problema è veramente, ripeto, serio e delicato.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Onorevole Presidente, il Gruppo comunista si associa alla proposta avanzata dal Presidente del Gruppo socialista. Indipendentemente dal merito del disegno di legge — l'esame sarà compiuto in seguito — riteniamo, al pari del compagno Pieraccini, di dover sottolineare che la sconcertante gravità degli eventi che si sono appena verificati con la trafugazione delle bobine sottolinea come l'opinione pubblica anche qualificata — cito ad esempio la presa di posizione del Consiglio dell'ordine dei giornalisti contro le intercettazioni — esiga da parte del Parlamento una risposta politica, attraverso una soluzione legislativa del problema.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti la domanda di dichiarazione di urgenza sul disegno di legge n. 755.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone**

condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 » (544)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASSIANI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rapidissimamente come si conviene alla materia. Dirò che la convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di una collaborazione degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa per la redenzione del condannato, un principio che è accettato sempre più nel mondo moderno come un fatto di civiltà. La convenzione perciò segna una delle tappe più significative del progresso delle scienze penalistiche nel mondo moderno, un progresso al quale hanno dato alimento le scienze affini, dalla biologia a quella psichiatrica a quella criminologica. È opportuno ricordare, per la storia, che il nostro paese ha affrontato una delle riforme più ardite in materia di diritto penitenziario fino al traguardo dell'approvazione qui nel Senato mentre non si è fatto in tempo ad approvarla nell'altro ramo del Parlamento per il decadere della legislatura: una riforma che riguarda il trattamento da usare al condannato in stato di detenzione e in stato di libertà. Dalla premessa che ho prima indicato è discesa l'esigenza di una convenzione internazionale relativa al controllo e talvolta all'assistenza del comportamento delle persone condannate o liberate sotto condizione. Vengono così all'esame del Senato alcuni aspetti ai quali accenno affidandomi alla relazione scritta per chi voglia rendersi conto delle norme di esecuzione. Si tratta dei casi di particolare trattamento

del delinquente in libertà, come quello della sospensione condizionale della pena. Essa non soltanto, come sappiamo, ha lo scopo specifico di sottrarre all'ambiente del carcere condannati che presentino probabilità di ravvedimento, ma anche quello di costituire una remora all'esecuzione di altri reati perchè uno degli elementi costitutivi dell'istituto della condizionale è precisamente quello che si chiama il fatto omissivo del condannato. Il condannato infatti non deve compiere altro delitto in un certo tempo, altrimenti sconta la pena che è stata sospesa e l'altra per la quale ha commesso il nuovo reato. Altro caso di particolare trattamento del condannato è quello della liberazione condizionale che possiamo chiamare un premio a colui il quale ha dato prova nel carcere di ravvedimento, di essersi inserito o di aver fatto di tutto per inserirsi nella società, così da meritare questo premio della liberazione anticipata in confronto della condanna alla quale è stato sottoposto. E infine un istituto — del quale è scritto nella convenzione — che si chiama del *probation*.

Esso in un rapporto alle Nazioni Unite è definito come misura idonea a realizzare un peculiare tipo di trattamento di delinquenti. Si tratta di un istituto che attua una vera selezione dei condannati; questa selezione viene fatta attraverso gli elementi raccolti, prima che sia emessa la sentenza, con l'ausilio delle scienze mediche, psichiatriche e psicologiche. Attraverso questi elementi avviene la selezione dei condannati affinché non vengano sottoposti alla detenzione, ma ad una forma di controllo particolare che viene esercitata in alcuni paesi — sono molti quelli che hanno adottato questo istituto — da un organo dello Stato, quindi un organo giudiziario, e in altri paesi addirittura da privati che quindi sono una specie di assistenti sociali che si votano a questa causa di apostolato. Il *probation* classico è quello della Gran Bretagna e dei paesi scandinavi ma l'istituto ha trovato applicazione in tanti altri paesi. Qui in Italia può dirsi che la materia è *de iure condendo*: vi sono pratici e teorici del diritto che ne sostengono la validità e l'applicabilità in polemica con altri.

Queste misure dunque, che sono state valide finora sul piano nazionale, con questa convenzione diventano di larga portata e di più ampio respiro. Infatti finora non erano applicabili agli stranieri o a persone residenti all'estero. A parte il motivo di principio quindi, al quale ho accennato, c'è anche una esigenza pressante dovuta al fenomeno di emigrazione, in questi ultimi anni diventato imponente, da un paese all'altro dell'Europa. La convenzione è ora affidata all'approvazione del Parlamento. Mi pare che uno dei segni più indicativi della nuova realtà dell'Europa è questo linguaggio del diritto che è forse il più accessibile e il più significativo tra quelli che possono essere accolti dai paesi dell'Europa come un fatto di civiltà. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, ringrazio l'onorevole relatore e mi associo alle sue conclusioni.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, con Allegato, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 34 della Convenzione medesima.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulla istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 » (546)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulla istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R U S S O L U I G I , relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, occorre una premessa. Nell'accordo si parla di infermiere con attribuzioni generiche: *en soins généraux*, che la traduzione traduce generiche.

L'accordo parla di infermiere perchè esso, firmato nel 1967, non poteva tenere presente quanto sancito dalla legge del 1971, n. 124, del nostro Parlamento. Dopo 42 anni la legge del 1929, che accordava solo alle donne la possibilità di diventare infermiere professionali, veniva estesa anche ai maschi. L'accordo dunque riguarda indistintamente infermiere professionali d'ambo i sessi. Insisto su questo particolare, anche per correggere qualche inesattezza in cui è facile incorrere dando peso al termine « infermiere generica » che corrisponde nel nostro ordinamento sanitario ad un gradino inferiore di preparazione infermieristica.

Giacchè l'accordo vuole creare le premesse per favorire lo scambio di infermiere professionali nei paesi dell'area europea, è necessario dunque ribadire che l'espressione dell'accordo, relativa esclusivamente alle donne, deve essere corretta dallo spirito della

norma precitata che con grande opportunità ha assicurato anche ai maschi la possibilità di conseguire un diploma che era stato per molti anni — giova ripeterlo — di esclusiva appartenenza del sesso femminile.

Chi ha pratica di vita ospedaliera sa che sono insostituibili e preziose le prestazioni dell'infermiere in taluni reparti: vedi l'ostetricia, vedi la pediatria. Non per questo è meno utile, anzi necessaria, l'opera di maschi che si siano preparati con impegno all'esercizio della loro attività.

Che si tratti inequivocabilmente di infermiere professionali si desume da altri elementi dell'accordo che fissa un numero di 4.600 ore di insegnamento delle quali almeno un terzo riservate alla preparazione teorica; quindi 1.800 ore di insegnamento teorico. Rimangono 2.800 ore di insegnamento pratico, il che significa 600 giorni di scuola con tre ore di lezione teorica *pro die* e 560 giorni di tirocinio pratico di cinque ore al giorno. In un periodo così vasto e intenso di preparazione è possibile, come è evidente, svolgere un nutrito programma sia teorico che pratico, così come è opportunamente indicato nell'accordo.

Mette conto anche osservare che l'accordo stabilisce una cultura di base di almeno dieci anni di scuola; e l'Italia al riguardo ha già approvato la legge n. 124 del 25 marzo 1971 con la quale il titolo di studio minimo per l'ammissione alle scuole per infermiere professionali richiede la frequenza di due anni di studio in istituti superiori dopo la licenza di scuola media.

L'età di ammissione, secondo l'accordo europeo, è fissata tra i 17 e 19 anni; la nostra legge dice espressamente 17 anni. Questo limite di tempo è fissato per garantire che gli allievi non vadano incontro a pericoli avvicinandosi ad ammalati anche gravi. È richiesto per gli allievi un libretto di profitto per raccogliere notizie sull'istruzione pratica ricevuta, i risultati degli esami, la valutazione delle attitudini personali dimostrate nel corso degli studi. L'esame prevede prove scritte, prove orali e prove pratiche.

Sono contemplate delle norme che consentono delle deroghe, degli adattamenti per quanto concerne il titolo scolastico di base,

il numero delle ore e la scelta di alcune materie. La nostra amministrazione ebbe modo di esaminare preventivamente quest'accordo. Il Consiglio superiore di sanità fu lieto di constatare che l'accordo rispondeva pienamente alle direttive dei nostri esperti, anzi si compiacque di vedere accolti taluni principi che erano stati a lungo da noi propagandati.

Credo che l'accordo meriti di essere senz'altro ratificato.

L'accordo darà nuovo stimolo perchè i nostri corsi svolgano sempre più efficacemente il loro lavoro e preparino con maggiore accuratezza gli infermieri professionali, di cui è avvertita la necessità non solo in Italia, ma anche in altri evoluti e progrediti paesi d'Europa.

Il numero degli infermieri professionali che sono in grado di recare un valido contributo ai medici e capaci di seguire con intelligenza e scrupolo le loro direttive non è ancora adeguato ai bisogni crescenti della vita ospedaliera in espansione, mentre le prestazioni di tali benemeriti collaboratori sanitari sono richieste anche fuori degli ospedali, come nella scuola, nei cantieri, ovunque occorra operare per la salute pubblica con medicina curativa e preventiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Onorevole Presidente, credo che il relatore abbia illustrato anche nei dettagli le ragioni che raccomandano l'approvazione di questo provvedimento. Lo ringrazio vivamente.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, con

Allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ARGIROFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARGIROFFI. A proposito delle perplessità avanzate dal senatore Russo, voglio dire che non c'è dubbio che il disegno di legge in questione pone un problema abbastanza importante sotto il profilo costituzionale e quello pratico, sul piano del ricambio della forza lavoro per gli elementi specificatamente interessati.

Voglio aggiungere che facciamo questa considerazione sulla base di ciò che è stato in un certo senso anticipato, come già ho detto, dal senatore Russo, perchè non è giusto ritenere che il Gruppo comunista sia avverso per principio alle necessarie regolamentazioni comunitarie relative a un problema così scottante e delicato come quello posto dalle implicazioni dell'assistenza sanitaria su scala europea.

Vi sono argomentazioni pretestuose che tendono a dimostrare il contrario, cioè che noi per partito preso avversiamo la sistematizzazione di provvedimenti che invece si presentano come indispensabili sul piano di una regolamentazione generale. Tali argomentazioni nascono da una visione falsamente miope della nostra posizione europeistica. Intanto vorrei fare osservare che noi abbiamo lungamente dibattuto in una serie di occasioni il problema della specializzazione in-

fermieristica e della preparazione di un numero adeguato di elementi, in modo da sopprimere alle gravi carenze organizzative del settore. Ne abbiamo parlato in Commissione sanità e in Aula ed anche nel corso della definizione della legge ospedaliera. Abbiamo avuto una Commissione *ad hoc*, costituita da elementi che hanno partecipato ad un vasto dibattito che è approdato a conclusioni che in alcuni punti sembrano contrastare con il suggerimento del disegno di legge n. 546. Ne abbiamo parlato anche in Commissione sanità della Camera e abbiamo istituito una Sottocommissione per affrontare e risolvere questo problema.

Le questioni poste da questo disegno di legge sono state dunque lungamente discusse ed hanno ormai soluzioni giuridiche che sono state adottate dal Parlamento italiano. Viceversa in questo momento — e le stesse perplessità del relatore lo confermano — tutto questo viene vanificato dai provvedimenti immodificabili, direi, che ci provengono dal Mercato comune europeo e che passano sulla testa del Parlamento.

Proprio per questo motivo dobbiamo far notare che non abbiamo avuto un solo cenno di riscontro su questo problema in Commissione sanità.

Il punto che a noi sembra particolarmente importante è quello relativo al problema della titolazione del personale infermieristico, che viene definito con una formulazione generica. Ciò potrebbe far pensare alla presenza del diritto di scambio dei titoli specifici tra i paesi stranieri e il nostro a livello di entrambi i sessi. Questa ipotesi, invece, trova una vasta contraddizione nella reiterata dichiarazione della maniera con la quale viene femminilizzato il concetto stesso dell'assistenza infermieristica. Noi abbiamo un solo cenno in tutto il disegno di legge, a pagina 12, articolo 1, comma secondo, dove si parla in termini abbastanza generici degli infermieri; un termine che poi rimane nella sua formulazione vago ed impreciso e che non viene confermato in nessuna delle definizioni ulteriori. Ben 45 volte il disegno di legge parla delle infermiere; non c'è una sola volta in cui si riferisca alla possibilità di prevedere una scuola per allievi e non per allieve; ad-

dirittura viene femminilizzato lo stesso concetto pedagogico, educativo e scientifico al quale queste infermiere dovrebbero riferirsi per la loro preparazione professionale.

Si tratta, pertanto, di una contraddizione in termini, una contraddizione costituzionale nel concetto di personale stesso contenuto sin dalla seconda riga della prima pagina della relazione.

Vorrei a questo proposito far notare un dato che a me pare importante: la possibilità di uno scambio di elementi, nei quali professionalmente si sia riconosciuta la stessa capacità di intervento tecnico e professionale, viene vanificata e resa quasi nulla dall'effettiva realtà professionale che numericamente esiste nel settore. Recentemente abbiamo avuto nel quaderno di documentazione, edito proprio dal Senato a cura dell'Associazione nazionale infermieri, una tabella la quale denuncia questo stato di grave carenza organizzativa per la quale viene indicato un numero di elementi necessari e mancanti di 70.000 unità di infermieri professionali contro i 32.000 che attualmente esistono; un numero di elementi necessari relativo alle assistenti sanitarie visitatrici di 16-20.000 unità contro le 6.500 esistenti; un numero di 6-8.000 unità necessarie relativo alle puericultrici contro le 2.000 effettivamente esistenti; un numero di 19.000 ostetriche presenti contro le 25.000 necessarie per l'organizzazione ospedaliera ed infermieristica; un numero di 6.000 tecnici di radiologia presenti ed operanti contro i 16.000 mancanti; un numero di meccanici ortopedici esistenti di 1.300 contro i 2.700 che mancano. Esiste, quindi, un *deficit* che non si riuscirà certamente a colmare in nessuna maniera in mancanza di scuole e che determinerà una invasione di elementi stranieri professionalmente qualificati e rispondenti alle esigenze richieste dal Mercato comune europeo riproposte dal disegno di legge n. 546, per cui rischia addirittura di divenire inutile e tardivo che da parte nostra si provveda a quello che è l'elemento necessario, l'appuntamento scientifico e pedagogico indispensabile sul piano immediato, cioè all'istituzione delle necessarie scuole.

Un rapido calcolo, come ricorda appunto il quaderno di documentazione al quale ho

fatto riferimento, porta a concludere che in Italia si ha il rapporto medio nazionale di un infermiere professionale ogni 71,9 posti letto, vale a dire un infermiere diplomato ogni tre sezioni ospedaliere, mentre l'articolo 8 del disegno di legge del 27 marzo 1969, n. 128, recita testualmente: « Un infermiere professionale sia sempre presente in ogni sezione oltre a un caposala ed inoltre devesi prevedere un adeguato numero di infermieri professionali e generici ».

Il Parlamento aveva esaminato questo settore nella passata legislatura ed aveva, come del resto ha ricordato il senatore Russo, approvato la legge del 25 febbraio 1971, n. 124, con l'intenzione di eliminare, almeno in parte, un tale grave vuoto organizzativo, consentendo agli infermieri generici di frequentare il secondo anno del biennio professionale. La verità, però, è che per aumentare il numero delle scuole professionali tanto da raggiungere almeno i 10.000 diplomati in più per ogni anno, bisognerebbe rifornire di scuole ben 22 province italiane che ne sono totalmente prive. Saremo dunque invasi dall'estero sul piano di una superiore redditività professionale, culturale e scientifica alla quale non potremo far fronte in alcun modo.

Vorrei a questo proposito aggiungere che risulta errato, oltre che costituzionalmente, sul piano pratico aver mantenuto nella dizione essenziale la femminilizzazione di questa legge, anzitutto perchè ciò indica una specializzazione di tipo femminilistico che non è altro che una forma di curioso razzismo all'incontrario, che nel corso della relazione non trova un solo momento di perplessità o di interrogativo a livello di una responsabilità immediata, ma anche nel titolo della legge che addirittura recita: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere ». Che senso ha dunque subire in Italia una legge di questo genere quando il nostro approdo scientifico e organizzativo dovrebbe portarci non solo ad andare più avanti in questo settore, ma a suggerire addirittura al MEC soluzioni organizzativamente e costituzionalmente più efficaci e più legittime?

Dobbiamo ricordare anzitutto, per poter giustificare questa nostra obiezione, gli ar-

ticoli 33 e 34 della Costituzione che parlano molto chiaramente. Il primo recita — e non dimentichiamocene nella fattispecie e nella nostra veste di legislatori — che « l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi ». L'articolo 34 ricorda che « la scuola è aperta a tutti e l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. Tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ». Non si può dunque giustificare in alcun modo la deviazione che è stata portata a questo esercizio professionale in maniera ottocentesca e inadeguata a quelle che sono le attuali esigenze.

Ciò contrasta con lo spirito di innovazione che cerchiamo di introdurre negli ospedali italiani e nell'organizzazione sanitaria del nostro paese. A tal proposito ricordiamo che nel 1928 in Italia venne approvata una legge che permetteva la professione alle sole donne, non perchè in essa vi fosse esplicita proibizione per i maschi, ma perchè, come appunto nell'accordo europeo, veniva detto « le candidate », « le infermiere », « le direttrici ». Ci fu una sorta di pigrizia mentale che impedì di identificare questo ridicolo vuoto organizzativo e solo dopo 42 anni il nostro Parlamento ha corretto questa norma con la legge cui abbiamo fatto riferimento, che ora rischia di essere riportata indietro da un regolamento comunitario inadeguato e del tutto superato. Nell'accordo viene esplicitamente sostenuto che si ricerca un'uniformità per favorire lo scambio di infermieri da un paese all'altro, quindi appare se non incostituzionale almeno sperequativo un accordo che favorisce solo il sesso femminile. Visto dunque che nel testo in oggetto sono previste deroghe, riteniamo che sarebbe stato opportuno, prima di passare — come si sta facendo oggi — all'approvazione di questo provvedimento, suggerire una modificazione almeno di terminologia, la quale aggiungesse alle parole « candidate, allieve, infermiere » eccetera, le parole « candidati, allievi, infermieri » eccetera, per generalizzare il diritto all'esercizio professionale.

A conclusione del nostro intervento diciamo che un altro punto andava preso in considerazione, cioè il fatto che l'accordo stabilisce una cultura di base di almeno dieci anni e in Italia al riguardo il Parlamento ha già approvato la citata legge n. 124 del 25 marzo 1971, con cui si fissa il limite anagrafico per il titolo di studio a 17 anni, mentre nei paesi comunitari nella maggioranza dei casi il termine è di 19 anni.

A proposito del problema — e concluso — costituito dal numero delle ore di lezione previste dal disegno comunitario, al capitolo 3, allegato primo, si fissa il numero di 4600 ore, delle quali almeno un terzo riservate alla preparazione teorica e quindi 1800 ore teoriche e 2800 ore di tirocinio pratico. Ciò significa in concreto 600 giorni di scuola, 3 ore di lezione teorica *pro die* e 560 giorni di tirocinio pratico a 5 ore per giorno. Questo significa che il problema essenziale andava valutato per tempo, ad evitare l'invasione professionale, il dilagare sul piano del lavoro da parte di questi elementi certamente più organicamente preparati, più culturalmente idonei ad affrontare la gamma molteplice degli interventi oggi affidati al personale ausiliario paramedico, soprattutto a livello di specializzazione. Tale situazione troverà in Italia un facile terreno di acchitto in una circostanza nella quale il nostro paese vede aumentare gravemente la disoccupazione di settore e nella quale i nostri ospedali sono stati invasi da personale totalmente squalificato nei cui confronti dovrebbe essere almeno accreditabile la necessità di migliorare i livelli di preparazione tecnica generale e del quale prioritariamente sarebbe opportuno servirsi a scopo specifico.

È per questo che riteniamo di non poter dare la nostra adesione al disegno di legge in esame. Nella fattispecie ci asteniamo non perchè siamo contrari al fatto che siano le donne, le infermiere ad assumere una dimensione professionale ed un titolo a livello europeo che certamente ci pone all'avanguardia nel settore della specializzazione là dove essa è già stata ottenuta, ma perchè riteniamo che questa limitazione femministica del problema è un dato che dovrà essere assolutamente superato se non vorremo subire una grave sperequazione settoriale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935** » (548)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sanctis. Ne ha facoltà.

DE SANCTIS. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il mio intervento sarà brevissimo. Ho fatto una piccola ricerca andando indietro nel tempo e ho scoperto che ero già nato anch'io nel 1935: per la verità, anche i miei capelli grigi lo dimostrano. Si tratta di una convenzione che fa tenerezza: mi domando se la si è voluta portare alla nostra ratifica dopo tanti anni perchè bisognava colmare alcune lacune del lavoro legislativo; ma allora anche a questo riguardo la nostra remissività è cortese, tanto più che questa mattina stiamo parlando di tutto questo tra pochi intimi e il gusto di una polemica non serve neanche a valorizzarci di fronte ad una platea che non c'è.

Vi è poi un'altra osservazione da fare e cioè che per la verità la legislazione sociale, almeno nel nostro paese, è ormai molto più avanzata rispetto a quelle modeste indicazioni di principio che questa convenzione del 1935 contiene. Mi meravigliavo quindi — lo dico con garbo all'amico relatore — dell'indi-

cazione fornita nella relazione dove si afferma che da questa convenzione prende la spinta il Governo attuale della Repubblica per poter dar luogo ad una legislazione di carattere sociale piuttosto avanzata sull'argomento. La retorica al riguardo non credo faccia bene a nessuno.

Voteremo favorevolmente anche noi soprattutto in relazione ad una prospettiva, onorevole rappresentante del Governo. Mi rivolgo a lei che appartiene al Dicastero degli esteri perchè qui si parla di una convenzione internazionale, ma il discorso investe proprio tutto il problema di una politica sociale sulla quale proprio ieri sera, anche da parte mia, si investiva di critiche piuttosto profonde l'attuale posizione del Governo. Ora, ci aspettiamo veramente che quel disegno di legge che è promesso nella relazione del Governo, allegata alla convenzione, venga presentato e che le scelte politiche di fondo che devono farsi giungano finalmente all'esame delle Camere. Nel contesto di queste brevissime osservazioni, confermo il voto favorevole della mia parte.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

OLIVA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi sarei semplicemente rimesso alla relazione se la coincidenza tra i quaranta anni propri dell'età senatoriale e la cifra delle quaranta ore settimanali non avesse suggerito al senatore De Sanctis un intervento che è servito a ravvivare una seduta che, come spesso accade quando si parla di ratifiche internazionali, non si annunciava molto affascinante.

Mi permetto di declinare il complimento e la riprovazione che al tempo stesso egli mi ha fatto per la ridondanza retorica della mia relazione, invero molto breve, per fargli notare che la ragione per la quale ho fatto allusione alla prospettiva di una più avanzata legislazione sociale è costituita dal fatto che la nostra Costituzione assegna alla legge, cioè al Parlamento, il compito di fissare la

durata massima del lavoro settimanale. E siccome questa durata è ferma ancora alle 48 ore di tanti anni fa, è evidente che dovrà esservi un intervento del Parlamento per ridurla a 40 ore in applicazione della convenzione di cui stiamo discutendo.

Peraltro, il mio accenno è giustificato anche dal fatto che, nella stessa relazione governativa, è preannunciato il proposito di elaborare una nuova legislazione non solo per quanto riguarda il massimo dell'orario di lavoro ma anche e soprattutto per evitare che esso venga superato troppo facilmente col ricorso al lavoro straordinario. È questo l'aspetto più interessante degli studi avviati in argomento, poichè non credo (qui non è presente ora l'onorevole ministro Coppo) che sarebbe saggio ed opportuno pensare a diminuire per legge anche le 40 ore settimanali, come invece sembra che si tenda a fare in una difficile vertenza in corso, che speriamo si avvii rapidamente a conclusione.

Premesso questo, confermo il parere favorevole della 3ª Commissione, che ha inteso così invitare l'Assemblea all'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Onorevole Presidente, l'onorevole relatore ha già in parte risposto alle osservazioni opportune che sono state avanzate dal senatore De Sanctis. Confermo che ora si tratta di adeguare la norma nazionale ad un indirizzo generale di carattere internazionale. Immagino che il ritardo nella ratifica sia dovuto proprio alle difficoltà (anche per altri Stati) di armonizzarsi al nuovo indirizzo normativo, se si tiene conto che, fino a questo momento, soltanto cinque Stati hanno ratificato la presente convenzione.

La ratifica da parte dell'Italia rappresenta quindi un atto particolarmente significativo. Per queste ragioni la raccomando al Senato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971** » (549)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C A S S I A N I , *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non ho nulla da osservare.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e alla estradizione, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964** » (612)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'elaborazione di una far-

macopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R U S S O L U I G I, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la politica europea, assai sensibile alla cooperazione sociale, non poteva non rivolgere la sua attenzione anche ai problemi della salute pubblica. Nel 1959 le attività di carattere sociale che erano all'attenzione dell'Unione europea occidentale, UEO, furono trasferite presso il Consiglio d'Europa. Tra i sette membri si è creato un accordo parziale di cui l'anima è il Comitato di salute pubblica suddiviso in sottocomitati e gruppi di lavoro. Le amministrazioni sanitarie dei diversi paesi curano scambi d'informazione e di vedute, nè mancano raccomandazioni e convenzioni per la cooperazione internazionale in campo sanitario. In questo quadro s'inserisce l'esigenza di uniformare le diverse farmacopee nazionali. Per raggiungere tale scopo vengono uniformate le norme sulla qualità e sul controllo delle sostanze impiegate a scopo terapeutico, donde è facile arguire che sarà agevolato lo scambio internazionale dei farmaci, eliminando taluni inconvenienti che sono all'attenzione del parere. L'apposita commissione ha operato attivamente; ha pubblicato un primo volume e anche un secondo volume e credo che sia in elaborazione il terzo volume. Sono state approntate numerose monografie su diverse sostanze o gruppi di sostanze, molto apprezzabili per il loro alto contenuto scientifico. Il valore di tali lavori è universalmente riconosciuto. Così è di grande rilievo l'apporto degli scienziati italiani; prova ne sia il fatto che la carica di presidente è stata affidata per cinque anni al direttore del nostro Istituto superiore di sanità che è l'unico, mi pare, che operi in Europa in questo settore. Le parti contraenti — articolo 1 — si impegnano ad elaborare progressivamente una farmacopea comune ai paesi interessati e denominata farmacopea europea. Alla farmacopea europea provvederanno il Comitato per la salute pubblica di

cui già si è fatto parola, nell'ambito del Consiglio d'Europa, e in secondo luogo una commissione europea creata dal predetto Comitato. Il Comitato esercita un controllo sulle attività della commissione esaminando i rapporti delle sessioni. Quando non dovesse approvare, ritrasmette le decisioni alla commissione per un riesame. Il Comitato fissa i termini in cui le decisioni che riguardano la farmacopea europea saranno esecutive nei paesi contraenti. La commissione è composta da delegazioni nazionali nominate dai paesi contraenti. La commissione decide tra l'altro i metodi di analisi, si adopera per quanto riguarda la preparazione delle monografie e la loro inclusione nella farmacopea europea: articolo 6. Ogni delegazione nazionale dispone di un voto; nelle questioni tecniche prende le decisioni all'unanimità; negli altri casi decide con la maggioranza di due terzi dei presenti. La Commissione ha sede in Strasburgo; si riunisce almeno due volte l'anno. Le spese sono a carico dei paesi contraenti; la convenzione resta in vigore a tempo indeterminato; è stata firmata a Strasburgo nel 1964. L'Italia dispone dell'Istituto superiore di sanità che è destinato ad esercitare un controllo sulla qualità dei farmaci. Gli esperti dell'Italia furono prescelti in quel consesso tecnico e scientifico: ne rimasero esclusi soltanto i rappresentanti del mondo industriale. L'Italia non ha ancora proceduto alla ratifica; altri paesi come la Svezia, Norvegia ed Austria intendono aderire a questo trattato, ma sono trattenuti dal farlo fin quando non accordano la ratifica tutti i paesi firmatari della convenzione.

Tali motivi credo che siano sufficienti per chiedere che gli onorevoli colleghi diano l'approvazione alla ratifica della Convenzione europea per una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, ritengo che il disegno di legge in esame costituisca un contributo importante dal punto di vista

giuridico e commerciale ad una definizione della farmacopea europea. Vorrei anche osservare che il disegno di legge in esame costituisce una premessa di indubbia importanza per quell'altro atto significativo cui la Comunità economica europea dovrà provvedere: la libera circolazione delle professioni connesse alla farmacopea europea.

Faccio quindi mie le conclusioni cui è giunto l'onorevole relatore che ringrazio. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dei fondi del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1973.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A R G I R O F F I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R G I R O F F I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il disegno di legge n. 612 affronti un problema reale e abbastanza drammatico, cioè il problema del consumismo farmaceutico nel nostro paese e in Europa, in una situazione storica e congiunturale la quale va calmierata all'interno del ricambio di una delicata e particolare merce di consumo, e insieme la questione della finalità alla quale questa merce di consumo è chiamata ad assolvere.

Riteniamo che il provvedimento affrontato sia giusto come principio, però dobbiamo muovere e avanzare due eccezioni che a nostro parere rendono abbastanza problematica l'accettazione del disegno di legge n. 612. La prima è relativa al fatto che il consiglio di sanità, costituito dai membri eletti dalle varie amministrazioni sanitarie dei paesi membri, dallo stesso comitato di sanità pubblica al quale il disegno di legge 612 fa riferimento, non è un consiglio eletto universalmente ma particolarmente riferibile a emanazioni degli esecutivi presenti nei paesi membri. Ciò riteniamo costituisca un grave vuoto ed una precisa politica limitativa della possibilità di dibattito che in questi casi, a nostro parere, è indispensabile.

Diciamo questo perchè riteniamo che l'iter della nostra stessa riforma sanitaria ci suggerisca la necessità e l'opportunità di un riferimento *ad hoc*. Riteniamo che per dare una veste, un volto ed una fisionomia legittima al dibattito più generale, soprattutto per la sua amplificazione su scala europea, sarebbe necessario che tutte le parti politiche che dispongono di una loro strumentazione e di una loro competenza tecnica avessero la possibilità di rendersi partecipi di questa specifica problematica. È da prendere in considerazione questo fatto proprio perchè la riforma sanitaria nel nostro paese ha tra i suoi elementi frenanti più determinanti il settore farmaceutico nell'amplificazione della spesa, sia attraverso la propaganda indiscriminata che nel nostro paese viene compiuta all'indi-

rizzo di particolari settori della produzione farmaceutica, e sia attraverso il consumismo adottato sul piano della competitività. Ciò è uno degli elementi meno qualificanti della politica sanitaria più moderna per l'attuazione della fase prevenzionale della riforma, soprattutto per la presenza degli istituti mutualistici.

Per avere delle norme uniformi bisognerebbe intervenire non solo con un organismo internazionale di questo genere, ma con un organismo che al carattere di internazionalità aggiungesse la presenza delle varie parti politiche che hanno la possibilità e il diritto di fornire una valutazione a volte contrastante, ma non per questo meno interessante e significativa del problema.

Si tratta quindi non solo, attraverso un comitato di salute pubblica come quello previsto dalla legge, di garantire lo scambio libero e il consumo di farmaci, bensì soprattutto di garantire la loro utilità terapeutica e in primo luogo la loro non tossicità. A pagina 10 del disegno di legge vorrei far notare che il preambolo della stessa convenzione relativa alla elaborazione di una farmacopea europea dice che le parti del trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, emendato il 23 ottobre 1954, si sono dichiarate decise a rafforzare i vincoli sociali che le uniscono e ad unire i loro sforzi mediante consultazioni dirette nonchè in seno ad istituzioni specializzate, al fine di elevare il tenore di vita delle rispettive popolazioni e di far progredire armoniosamente le attività nazionali in campo sociale. Nella fattispecie, questa definizione viene riferita alla necessità di identificare il progresso non soltanto in campo sociale, come recita un successivo comma, ma anche nel campo della salute pubblica che costituisce evidentemente uno dei fattori essenziali per la qualificazione dello stesso progresso comunitario. Tali misure, ricorda ancora il preambolo della convenzione, sono attualmente più che mai necessarie per quanto concerne la fabbricazione, la circolazione e la distribuzione dei medicinali in Europa.

Voglio ricordare brevemente i motivi della nostra perplessità all'adozione di questa convenzione riferendomi al comunicato che è stato pubblicato a cura dell'Istituto di ricerche

farmacologiche Mario Negri sulle dimissioni del professor Garattini dalla commissione INAM per i farmaci. Come possiamo presentarci nell'ambito della Comunità europea con un retroterra giuridico di questo tipo, quando in Italia si verificano fatti di questo genere che evidentemente saremo costretti ad esportare sul piano di quella responsabilità più vasta che nel nostro paese non è stata mai tenuta nella debita considerazione? Un comunicato del 12 febbraio scorso riferisce che nell'ultima seduta della commissione di consulenza dell'INAM per la farmacoterapia i tre farmacologi in essa presenti, il professor Luciano Angelucci, il professor Vittorio Erspamer e il professor Silvio Garattini, « venuti a conoscenza della delibera del consiglio d'amministrazione dell'ente con la quale vengono riassorbite tutte le proposte di aggiornamento scientifico del prontuario terapeutico INAM precedentemente avanzate sulla base del materiale scientifico elaborato dalla commissione di consulenza a tal fine costituita, hanno ribadito la fondatezza scientifica delle suddette proposte e la loro importanza, specie dal punto di vista del reale interesse dell'assistito. Hanno inoltre precisato che nessuna responsabilità o acquiescenza potrà loro essere attribuita per la reintroduzione — si badi bene — nella nuova edizione del prontuario terapeutico di quelle 360 specialità medicinali classificate nel gruppo D 2 e caratterizzate al di sotto di un livello minimo accettabile da inidoneità farmacoterapica per composizione qualitativa o quantitativa o per via di somministrazione o per tipo di preparazione farmaceutica o per mancato compenso dei potenziali effetti collaterali da parte di un indubbio e consistente beneficio terapeutico, specie in confronto a specialità dotate di ben maggiore vantaggio terapeutico ».

Voglio brevemente ricordare che questi pericolosi farmaci come esempi di categorie di specialità inclusi nel raggruppamento D 2 comprendono i prodotti antelmintici a base di olio di chenopodio, a base di stagno e a base di calomelano, prodotti contenenti amfetamina o altre amine simpatico-mimetico psicoattive (ci preoccupiamo di affrontare il problema della droga e poi accettiamo il reinserimento indiscriminato e irresponsa-

bile di farmaci a base di amfetamina nel prontuario INAM), prodotti contenenti arsenico, quindi francamente velenosi, prodotti a base di estratti di ipofisi variamente associati, prodotti balsamici con stricnina la cui tossicità e il cui indice di nocività è di gran lunga superiore alla possibilità terapeutica effettiva, prodotti balsamici con fosforo che determinano con facilità fatti di compromissione tossinfettiva del fegato e del rene, prodotti a base di metaproterenolo, in confezioni *spray* per inalazioni senza dosatore, prodotti a base di isoproterenolo semplice o associato in confezioni *spray* senza dosatore.

Noi riteniamo che questi problemi vadano affrontati partendo da questi punti essenziali di realtà, di responsabilità, all'interno delle grandi istituzioni mutualistiche e assistenziali del nostro paese. Potremo parlare inutilmente di questi provvedimenti, potremo addirittura pretendere di riferire al nostro paese delle disposizioni comunitarie; ma il nostro rimarrà indubbiamente un *flatus vocis* fino a quando non interverremo concretamente in una situazione di grave dissesto scientifico che viene condizionata e subordinata soprattutto a una concezione strumentale e ignobilmente consumistica del prodotto farmaceutico. Questo nel tentativo di continuare a far sopravvivere una presenza e un tipo di esercizio medico legati soprattutto alla terapia, al consumismo farmacologico, nell'assoluta disinformazione e sottovalutazione del punto culturale nuovo al quale oggi non ci si può non riferire per la riforma sanitaria stessa, cioè il momento prevenzionale di tutela della salute, del diritto del cittadino alla tutela della sua integrità biopsicologica, nel momento stesso in cui questo elemento di estrema fondamentale e primordiale libertà all'interno della condizione umana costituisce un fatto di elementare libertà per tutti i cittadini nell'ambiente in cui vivono, e costituisce il punto di riferimento essenziale per lo stesso più ampio problema dell'ecologia rapportato alla condizione dell'uomo nell'ambiente di lavoro.

Per questo riteniamo indispensabile la nostra astensione che non vuole significare una avversione, come ho già detto nella mia dichiarazione di voto sul precedente provvedi-

mento, in linea di principio, ma semmai la preoccupazione della nostra parte di affrontare organicamente e responsabilmente un problema che qui viene inutilmente degradato a fatto di consumismo farmacologico e proiettato addirittura su una base europea nelle sue conseguenze e implicazioni negative.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi** » (639)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due paesi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

LANFRÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare brevemente il nostro voto favorevole a questo disegno di legge e il compiacimento verso il Governo per questo accordo in quanto la nostra parte politica, come abbiamo avuto occasione di sottolineare altre volte, è favorevole in linea di principio e in linea politica a tutti gli accordi che servano ad intrecciare

rapporti di amicizia e collaborazione con tutti i paesi, soprattutto quando tra questi paesi vi siano state nel passato vicende dolorose, come è avvenuto con la Jugoslavia.

Nel ricordo del passato, che non dimentichiamo e che va valutato, soprattutto se doloroso, è necessario che tutti i popoli si tendano la mano per stabilire rapporti di collaborazione e fraternità. A questo riguardo diamo atto a tutti i governi italiani, anche se a volte li abbiamo criticati perchè ritenevamo che si fossero spinti troppo, di avere sempre cercato di stabilire rapporti di amicizia con la confinante Repubblica jugoslava. Abbiamo presentato al riguardo delle interrogazioni, alle quali aspettiamo ancora risposta, sulle recenti prese di posizione del Governo jugoslavo il quale ha effettuato manovre di carattere militare, che non esitiamo a definire provocatorie, nostri confini. Ci riferiamo anche al discorso del maresciallo Tito pronunciato proprio mentre a Roma si inaugurava l'associazione per una maggiore collaborazione fra i due Stati.

Ci auguriamo che queste manifestazioni della vicina Repubblica siano dovute a motivi di carattere interno e che siano facilmente superabili, altrimenti dovremmo dedurre che si risponde a schiaffi in faccia ad un atteggiamento che è di amicizia e non di debolezza o di cedimento.

Concludo riconfermando il nostro voto favorevole, dando atto a questo e ai governi precedenti della loro volontà di collaborazione con tutti i paesi, anche con la Jugoslavia, e ribadendo la nostra richiesta che si risponda al più presto alle interrogazioni da noi presentate per avere anche dei lumi sul punto di vista del Governo circa la suddetta materia, esprimendo ancora l'augurio che si tratti, da parte del Governo della vicina Repubblica, di episodi estemporanei che non stanno ad indicare una inversione di tendenza o un cambiamento di politica nei confronti della Italia, anche perchè ciò sarebbe contrario ai desideri ed alle aspettative delle popolazioni confinanti italiane, istriane e slovene, le quali sono andate più avanti dei rispettivi governi e continuamente passano la frontiera che effettivamente è diventata una frontiera aperta, cosa di cui anche noi non possiamo che compiacerci. Grazie.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

OLIVA, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, ringrazio il senatore Lanfrè per la sua adesione al disegno di legge; per ciò che riguarda riferimenti ad argomenti che esulano dal disegno di legge stesso, ritengo che vi siano altre procedure per aprire una discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 » (643)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

CIPELLINI. Desidero esprimere la soddisfazione della nostra parte perchè finalmente si è arrivati all'ultimo *round* di questa vicenda iniziata nel 1944, quando cioè le truppe tedesche in ritirata fecero saltare alcuni ponti e viadotti ed anche alcuni tratti della linea ferroviaria.

L'importanza della ricostruzione della Cuneo-Breil-Ventimiglia non riguarda soltanto la provincia di Cuneo, ma l'intero Piemonte e la Svizzera, e riguarda i rapporti di buon vicinato che esistono oggi tra il nostro paese e la Francia. Pertanto l'auspicio che noi facciamo è che anche l'altro ramo del Parlamento giunga presto alla ratifica della convenzione.

Con questa dichiarazione esprimo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crollanza. Ne ha facoltà.

CROLLANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'oratore che mi ha preceduto ha già illustrato la portata del

provvedimento che si riferisce alla ricostruzione del tratto Cuneo-Breil-Ventimiglia della linea ferroviaria Torino-Ventimiglia.

La ricostruzione di questo tratto di ferrovia, riguardante il territorio francese, che, anche prima della guerra, costituiva una via obbligata per saldare le comunicazioni tra Torino e Ventimiglia, renderà di nuovo agevole la continuità del traffico su quella linea consentendo collegamenti diretti non solamente con Ventimiglia e la Liguria da parte del Piemonte, ma anche tra il Piemonte e la costa francese, con grande vantaggio dei viaggiatori e sviluppo delle correnti turistiche.

Per questi motivi, la nostra parte dà voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, nonostante la fondamentale importanza che rivestono i collegamenti della zona industriale piemontese con i porti liguri dai quali essa attinge le materie prime da lavorare e con il centro Europa al quale distribuisce i suoi prodotti, nonostante la complementarietà dell'economia ligure e nizzarda con quella piemontese e l'interesse delle relazioni commerciali e turistiche del centro e nord Europa con la Costa azzurra e con la Riviera ligure, le infrastrutture ferroviarie attuali sono tali da scoraggiarne l'utilizzazione da parte di chi desideri collegamenti rapidi e sicuri.

La relazione Piemonte-Costa azzurra era servita in modo soddisfacente nell'anteguerra dalla linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Aperta al traffico nel 1928 come tronco terminale della linea internazionale Basilea-Torino-Cuneo-Nizza, essa costituiva la più rapida ed economica via di accesso dall'Europa centrale alla Costa azzurra e alla Riviera dei fiori.

Danneggiata da eventi bellici, il traffico era limitato al tratto Torino-Cuneo-Limone in territorio italiano ed al tratto Breil sur Roya-Nizza in territorio francese. L'unico ostacolo alla riattivazione della comunica-

zione internazionale è il mancato ripristino del tratto Vievola-Breil di 36 chilometri. Per la riattivazione della comunicazione con Ventimiglia occorre ripristinare anche il tratto Breil-Ventimiglia di 22 chilometri.

Dopo oltre vent'anni d'attesa, con legge 27 luglio 1967, n. 635, vennero stanziati 5 miliardi per la ricostruzione della linea. Seguirono le trattative per la stipulazione della convenzione da parte della commissione mista italo-francese.

Il 24 giugno 1970 la convenzione fu firmata dal Ministro degli esteri italiano e dall'ambasciatore di Francia a Roma. Con legge 30 giugno 1971, n. 510, è stata autorizzata un'ulteriore spesa di 1.700 milioni in aggiunta ai cinque miliardi già stanziati.

Le linee suddette hanno tutti i requisiti per risolvere il problema delle comunicazioni ferroviarie della zona e per svolgere un ruolo di primaria importanza nei collegamenti internazionali centro Europa-Mediterraneo.

La Torino-Cuneo-Ventimiglia misura chilometri 184, la linea per Nizza 206; le linee percorrono in comune il tratto Torino-Cuneo-Breil di chilometri 153.

Nel breve periodo di esercizio, dal 1928 al 1944, non si creò mai una intensa corrente di traffico né di passeggeri né di merci, in quanto, già all'epoca dell'inaugurazione, il Governo italiano aveva in atto restrizioni di carattere politico ai confini. La situazione andò sempre peggiorando e precipitò poi per lo scoppio della seconda guerra mondiale.

È invece fuori discussione che oggi esistono valide premesse per risultati sicuramente positivi.

La linea è destinata a dotare il Piemonte di una seconda comunicazione con la Francia e ad inserire la regione in una comunicazione internazionale che partendo dalla Europa centrale raggiunge la Riviera dei fiori, la Francia meridionale, la Spagna.

Lo sviluppo delle relazioni commerciali e turistiche internazionali e l'incremento raggiunto sotto tale aspetto dalle zone servite dalla ferrovia nel dopoguerra costituiscono garanzia e premessa per una intensa utilizzazione della linea ricostruita. La li-

nea permetterà rilevanti economie di tempo e di percorso.

Rispetto alle comunicazioni attuali via Savona il percorso tra Torino e Ventimiglia sarà ridotto di 73 chilometri e la durata del viaggio di un'ora e mezza; fra Torino e Nizza la riduzione sarà rispettivamente di 85 chilometri e di un'ora e quaranta minuti. Da Cuneo le economie di percorso e di tempo saranno evidentemente ancora maggiori: 109 e 121 chilometri, e poco meno o poco più di due ore e mezzo rispettivamente con Ventimiglia e con Nizza.

Persino i collegamenti con Milano si avvantaggeranno dei collegamenti via Cuneo rispetto alle comunicazioni attuali. Se infatti soltanto si realizzeranno le velocità di anteguerra da Milano si raggiungerà Ventimiglia e Nizza con gli stessi tempi consentiti dai treni più veloci attualmente esistenti via Genova. Quanto al traffico delle merci in movimento ai transiti di Ventimiglia e Modane è aumentato dal 1937 ad oggi oltre 26 e 12 volte rispettivamente. Sono note le difficoltà ed i ritardi che oggi incontrano le esportazioni e le importazioni per effetto di tale strozzatura. L'apertura di un terzo transito sarà accolta con grande favore dagli operatori economici che lamentano i gravi danni derivanti dalla situazione ai transiti suddetti.

La comunicazione serve inoltre zone ad economia complementare con possibilità di intensi traffici anche locali, cui i trasporti su strada, data l'accidentalità della zona servita, non possono che inadeguatamente sopprimere. È quindi facile concludere che il mezzo ferroviario assolverà anche per il trasporto delle merci una funzione di grande interesse.

Il tronco di linea in oggetto va considerato non a sè stante ma come il tratto terminale della comunicazione che congiunge il nord Europa, la Germania, la Svizzera ed il Piemonte, con la Riviera dei fiori e la Costa azzurra.

Nel quadro del MEC essa va vista come terzo transito, assieme a quelli di Modane e Ventimiglia, necessario oggi e sempre più indispensabile nel futuro per assicurare agli scambi italo-francesi il mezzo per attuare la

unità economica europea che per realizzarsi ha bisogno di molte vie di comunicazioni.

Da quanto esposto deriva logica e conseguente la considerazione dell'amplissima zona di influenza di tale linea. Torino e tutto il Piemonte, le due riviere oltre al rispettivo fortissimo movimento avranno il vantaggio di essere inseriti su un'altra via internazionale di comunicazione, trovandosi facilmente accessibili anche alla clientela svizzera, tedesca e nordica. Il traffico merci tra l'Italia settentrionale e la Francia meridionale potrà avere un terzo indispensabile sbocco. La popolazione e l'economia del cuneese, rimaste troppo tempo tagliate fuori dalle grandi linee di comunicazione, potranno veder realizzate le loro giuste aspirazioni. Il movimento dei viaggiatori sulla rete italiana è aumentato in questi ultimi anni di oltre il 300 per cento rispetto al 1938. Il traffico turistico con l'estero è enormemente aumentato: l'incremento formidabile del movimento sulla Costa azzurra e sulla Riviera dei fiori, i tradizionali legami che uniscono il Piemonte alle due predette zone ed a Marsiglia e reciprocamente nonchè l'attrattiva che il mare esercita verso le popolazioni del centro e nord Europa costituiscono garanzie indiscutibili di prospettive favorevoli di movimento per la linea in esame.

Rispetto al 1936-1937 il movimento merci complessivo attraverso il transito ferroviario di Ventimiglia è aumentato in questi ultimi anni di oltre 26 volte; quello attraverso il transito di Modane di oltre 12 volte. Tale traffico per effetto della realizzazione del MEC nonchè del normale incremento degli scambi internazionali è destinato ad aumentare ancora. È noto che i transiti di Modane e Ventimiglia sono già oggi intasati e riescono a malapena con ritardi e difficoltà ad espletare tutto il movimento.

Appare quindi evidente l'assoluta urgente necessità di ricostruire al più presto questo terzo sbocco di traffici tra i due paesi e non perdere ulteriore preziosissimo tempo. Il ripristino permette, come ho già detto, il completamento della comunicazione internazionale nord Europa-Basilea-Torino-Riviera dei fiori-Costa azzurra, risolvendo quindi pro-

blemi economici che riguardano importanti e floride regioni, contribuendo a rompere quell'isolamento ferroviario in cui si trovano il Piemonte in generale e la provincia di Cuneo in particolare, il nizzardo, la Riviera dei fiori e permettendo a queste zone di giungere quanto meno alla situazione in cui si trovavano nell'anteguerra, mentre altre zone d'Italia e di Francia hanno conseguito notevoli miglioramenti.

Queste considerazioni portano il nostro Gruppo a votare a favore della ratifica del provvedimento che porterà finalmente al ripristino di questa linea ed ad augurarne una sollecita attuazione. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIRAUDO, relatore. Il relatore si rimette alla relazione scritta; desidera soltanto associarsi alle parole di compiacimento espresse dalle diverse parti politiche e fare proprio l'augurio formulato dal collega Cipellini perchè questo disegno di legge sia approvato quanto prima dall'altro ramo del Parlamento. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, il Governo ringrazia per il consenso espresso dalle parti politiche.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in

territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972 » (668)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, la Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sanctis. Ne ha facoltà.

D E S A N C T I S . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, anche in questo caso desidero fare una brevissima dichiarazione. Innanzitutto

dichiaro che da parte nostra diamo voto favorevole a questo disegno di legge. Ritengo però sia opportuno fare una sottolineatura che in qualche modo ho visto accennata anche nella relazione: una sottolineatura che deve nascere come nostra voce, penso concorde, da un'Aula del Parlamento italiano in ordine alla particolarissima situazione cui il disegno di legge si riferisce.

Sappiamo che per quanto riguarda le norme contenute nei trattati CEE e CECA si seguono due modalità diverse: le convenzioni, le direttive o comunque gli accordi che vengono fatti dalla CEE sono stipulati dalla Commissione delle Comunità e finiscono con l'aver valore vincolante immediato per gli Stati membri; per quanto riguarda invece le convenzioni che ineriscono alla materia soggetta alle norme del trattato CECA il discorso è diverso, cioè ogni singolo Stato nazionale deve a sua volta procedere ad una ratifica diretta dei trattati o delle convenzioni che vengono stipulati con Stati non membri. Questa è la situazione particolare.

Ora, credo — ecco la voce che intendevo sollevare e la sottolineatura che intendevo fare — che tramite tutti coloro che rappresentano le Assemblee legislative italiane negli organismi rappresentativi comunitari si debba operare perchè questa discrasia possa essere superata in relazione al fatto che alcuni mesi fa, in sede comunitaria, proprio attraverso le Commissioni delle comunità europee, si è avuta l'unificazione degli organismi esecutivi della CECA e della CEE.

La particolarissima situazione che là si è determinata deve portare evidentemente per il futuro ad una diversa soluzione, dal punto di vista procedurale e burocratico, dei problemi ai quali mi sto riferendo.

Vorrei sottolineare a questo punto un secondo aspetto della situazione. Ci troviamo a dare in questo momento ratifica — e confermo ancora una volta il voto favorevole anche della mia parte — ad un disegno di legge che si riferisce a materia piuttosto complessa e a trattati e convenzioni che sono articolati in numerosissimi articoli e tabelle e che riguardano materie di non lieve momento. A questo riguardo, un esame particolarmente approfondito da parte del Parla-

mento italiano e delle singole Commissioni di più specifica competenza e non soltanto di quella degli esteri, in ordine alle materie di cui ci stiamo occupando, è problema che mi preme di sollevare proprio in relazione tra l'altro ad un problema di carattere più generale che è quello di un effettivo coordinamento fra le attività dei Parlamenti nazionali e le attività comunitarie degli organi rappresentativi della Comunità e dello stesso Parlamento europeo. L'onorevole Presidente sa che da parte nostra si stanno ponendo all'attenzione degli organi comunitari e anche degli organi direttivi del Parlamento italiano i problemi che derivano da questa situazione limite, alla quale mi sto sinteticamente riferendo; cioè vorrei un momento, andando al di là forse della semplice discussione di questo disegno di legge, riferirmi in particolare innanzitutto alla mancanza di coordinamento che esiste, proprio sul piano sostanziale, fra le nostre attività di parlamentari europei e le attività dei Parlamenti nazionali, in particolare del nostro, ed in secondo luogo alla necessità che da tutto questo nasca la possibilità di provvedere in termini di immediata prospettiva alla risoluzione di problemi che presentano per noi delle concrete difficoltà. Infatti — e torno al merito del disegno di legge di cui ci stiamo occupando — ci siamo trovati nella particolare situazione di non saperne niente preventivamente in sede comunitaria; la Comunità e gli organismi della CECA, le Commissioni o quello che sia, hanno proceduto in un certo modo. Oggi ci troviamo a ratificare un disegno di legge che si riferisce, come dicevo poc'anzi, a materia estremamente complessa; veniamo a conoscenza di queste cose nella nostra veste di parlamentari nazionali senza che praticamente nessuno dei problemi particolari che sono anche di carattere programmatico, economico, di particolare intensità, siano stati da noi in qualche modo approfonditi. Che tutto quello che è stato fatto in quelle convenzioni, in quei trattati, sia giusto non oso revocarlo in dubbio. Che su tutto questo però io mi senta, e credo anche i colleghi siano dello stesso parere, in grado di assumersi responsabilità piena di adesione medi-

tata alle soluzioni che sono state raggiunte, su questo ho delle perplessità; il che non contrasta naturalmente con la presa di posizione favorevole che ho l'onore di ribadire.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P E C O R A R O , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per quanto concerne la sostanza del provvedimento mi posso riferire alla relazione presentata dal Governo e alle osservazioni che ho fatto per riferire al Parlamento. Per quanto riguarda le due osservazioni che ha ritenuto di fare il collega De Sanctis, vorrei dire che per quanto riguarda la prima (cioè la possibilità di una riconduzione della prassi che si adopera per le materie di specifica competenza della CECA alla prassi per la CEE) credo che si tratti di proposte che spetta fare al Governo ed eventualmente quindi ci si potrà riferire ad esse. Per quanto invece si riferisce alla possibilità di un migliore adeguamento della prassi che si adopera nei Parlamenti nazionali ai problemi posti dal Parlamento europeo è una questione di cui si sta occupando la Presidenza del Senato; e quindi credo sia da attendere il risultato di questo studio e delle proposte che la Presidenza riterrà opportuno fare all'Assemblea. Non avendo altro da aggiungere ritengo che il Senato vorrà approvare il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli senatori, siano lecite brevi osservazioni su questo disegno di legge di indubbia importanza politica. Gli accordi che sono stati firmati a Bruxelles il 22 luglio scorso e che qui stanno per essere ratificati hanno segnato la nascita di una grande zona europea di libero scambio la cui realizzazione potrà compiersi in un certo numero di anni,

per l'esattezza cinque anni per i prodotti industriali non sensibili, otto per i prodotti sensibili e undici per i prodotti del settore della carta. Questi accordi hanno un carattere evolutivo, il che significa che ormai è aperta la strada per trasformare, in futuro, le relazioni tra i nove e i cinque paesi europei in rapporto di cooperazione economica.

Voglio osservare anche che tre dei paesi aderenti all'EFTA e firmatari di questi accordi sono paesi neutrali: l'Austria per il trattato di Stato del 1954, la Svizzera la cui neutralità risale al Congresso di Vienna e la Svezia la cui posizione politica di equidistanza è a tutti ben nota. Firmando dunque questi accordi con paesi che per una ragione o per l'altra non hanno potuto nè voluto aderire pienamente alla Comunità, la CEE non ha voluto semplicemente conseguire una finalità commerciale: ha voluto dimostrare di essere anche un organo istituzionalmente aperto e idealmente teso alla distensione e alla pace.

L'aspetto commerciale degli accordi ovviamente non va trascurato. Esso dimostra una volta ancora come la Comunità sia un'area aperta che non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci, degli uomini e dei capitali ma che favorisce anzi l'intensificazione degli scambi commerciali.

Date le diverse esigenze e la particolare situazione di ciascuno dei paesi in questione (come è stato giustamente osservato dal senatore De Sanctis) la Comunità ha concluso con ciascuno di questi paesi accordi separati: due per ogni paese, uno relativo ai prodotti della CEE e uno relativo ai prodotti della CECA. Tali accordi si compongono tuttavia di un corpo di regole sostanzialmente comuni. Ciò non toglie che sia esatta la sua osservazione, senatore De Sanctis, alla quale devo replicare con una precisazione: fino a questo momento la fusione delle tre Comunità, Euratom, CEE e CECA è avvenuta solo negli organi istituzionali, cioè come fusione degli Esecutivi. Ancora si attende invece per la fusione dei trattati; un impegno che risulta tanto più ovvio alla luce della recente evoluzione della situazione Euratom

ed anche di fronte al fatto che non vi è più ragione di mantenere il settore del carbone e dell'acciaio previsto dalla CECA distinto da tutto il contesto della vita economica della Comunità previsto dalla CEE.

La sua osservazione vale quindi come auspicio perchè alla fusione degli Esecutivi faccia seguito la fusione e l'armonizzazione dei trattati di Roma e di Parigi.

Infine mi sia lecito osservare, onorevoli senatori, come tra i paesi firmatari di questo accordo vi sia la Svizzera e come l'accordo tra la Svizzera e la CEE sia stato per l'Italia anche una occasione per riproporre all'attenzione del Governo svizzero il problema dei lavoratori italiani.

Ecco perchè in coincidenza con questo atto (e mi sembra doveroso sottolinearlo) è stata fatta anche una dichiarazione comune sui lavoratori la quale da un lato conferma l'amicizia che l'Italia ha con la Svizzera e la particolare importanza del problema dei nostri lavoratori nella Confederazione elvetica, dall'altro lato conferma come ogni sviluppo della Comunità economica europea sia valutato anche nei suoi aspetti sociali.

A proposito dell'ultima osservazione fatta dal senatore De Sanctis, onorevole Presidente, desidero dire che conveniamo sulla opportunità di un sempre maggiore coordinamento tra Parlamento nazionale e Parlamento comunitario, tra Governo e Parlamenti nazionale e comunitario.

Tuttavia voglio osservare che questo nuovo status, questo rapporto tra la CEE e i paesi che appartenevano alla zona di libero scambio è stato perfettamente autorizzato dal Parlamento italiano allorquando fummo autorizzati a negoziare con il Regno Unito, con l'Irlanda e con la Danimarca l'allargamento della CEE. E l'allargamento della Comunità era una via per un nuovo ordine commerciale ed economico europeo, di cui l'atto che state per approvare costituisce la tappa finale.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:

a) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con Allegato, Protocolli 1 e 2 e Atto finale;

b) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, con Allegato e Atto finale;

c) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con Allegato, Protocolli 1 e 2 e Atto finale;

d) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale;

e) Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con Allegato e Atto finale.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 33, 7, 33, 33 e 31 degli Atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato fino al termine dei periodi transitori previsti in ciascuno degli accordi di cui all'ar-

ticolo 1 ad emanare, sentita una apposita Commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli accordi suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli accordi medesimi e per procedere ai conseguenti adattamenti della legislazione nazionale vigente.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, mi è gradito confermare ai senatori Pecoraro e De Sanctis ed anche all'onorevole sottosegretario Pedini che il presidente Fanfani si è dato personale carico di far studiare ed elaborare una serie di proposte intese appunto a risolvere quei problemi cui hanno fatto riferimento i senatori che sono intervenuti e l'onorevole Sottosegretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971** » (693) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiara chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R U S S O L U I G I , *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta nella quale sono ampiamente illustrati i motivi di questo importante provvedimento che è vivamente atteso dalla nostra comunità che opera in Svezia.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri.

P E D I N I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio vivamente il senatore Russo. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, intervengo brevissimamente per dichia-

rare il voto favorevole del mio Gruppo all'approvazione della convenzione in esame. Essa riguarda un argomento, quello della sicurezza sociale, che è stato già oggetto di attenzione in quest'Aula nel corso della recente discussione sul bilancio dello Stato. In quella occasione, in base ad informazioni avute gentilmente dal Ministero degli esteri, mi fu possibile fare un inventario delle varie situazioni che si vanno maturando in questo campo. Non ripeterò quanto già detto allora, desidero solo sottolineare l'avanzamento di questa nuova frontiera dell'emigrazione che è costituita dalla sicurezza sociale, e ricordare che in Svezia abbiamo — sembra quasi impossibile — 6.000 nostri lavoratori, tutti specializzati.

All'argomento della sicurezza sociale ha fatto cenno il sottosegretario Pedini, quando, poco fa, ha parlato della preoccupazione che il Governo ha avuto di stabilire rapporti precisi con la Svizzera in sede di trattato tra i residui paesi della zona EFTA e la Comunità europea allargata. Infatti quella zona residua potrebbe costituire una riserva negativa nei confronti della sicurezza sociale unificata nella Comunità. È quindi evidente che abbiamo un grande interesse a mantenere i contatti con la Svizzera, che per il momento sfugge all'ambito della Comunità, mentre invece assorbe il nucleo più significativo della nostra emigrazione europea. Colgo perciò l'occasione per raccomandare al Governo che il problema della sicurezza sociale sia portato avanti anche con la Svizzera, con energia pari alla cordialità dei rapporti che abbiamo interesse a mantenere con quel paese a tutela dei nostri lavoratori.

Vorrei ripetere l'espressione che la sicurezza sociale è la nuova frontiera dell'emigrazione: una frontiera che va al di là dei confini ormai agevolmente superabili degli Stati che fanno parte della Comunità europea. Questa nuova frontiera merita di essere segnalata all'attenzione di un organismo più ampio della CEE. Torniamo spesso, in occasione di ratifiche, a parlare di convenzioni preparate e discusse da conferenze a larga partecipazione, quanto meno europea, come quelle elaborate in seno al Consiglio d'Europa: e riconosciamo sempre con piacere la utilità degli accordi preparati in quell'am-

biente, anche se poi occorre un certo tempo per il loro assorbimento nella legislazione nazionale.

Vorrei pertanto segnalare al Ministero degli esteri, qui rappresentato tanto autorevolmente dal sottosegretario onorevole Pedini, il grande significato che assumerebbe una iniziativa dell'Italia per una conferenza europea sulla sicurezza sociale. Non basta ormai la prospettiva della sicurezza politica e militare; occorre anche una comune sicurezza sociale. Anche per questa strada si può arrivare a costruire un'Europa veramente unita, al di là dei confini (in certo senso tecnici) della Comunità europea allargata. Penso fra l'altro che l'idea di una conferenza europea in seno al Consiglio d'Europa, per l'elaborazione di una convenzione di sicurezza sociale da aprire alla firma di tutti i paesi interessati all'emigrazione ed all'immigrazione di lavoratori, varrebbe anche a suggerire una tendenza inversa a quella attualmente seguita, che è quella della specializzazione e differenziazione dei sistemi di sicurezza sociale: mentre mi sembra che si dovrebbe tendere ad una unificazione fondamentale di questi sistemi, agli effetti della creazione di una vera e libera circolazione dei lavoratori in tutta l'Europa, che sarebbe poi l'anticamera di una vera e piena cittadinanza europea. Grazie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il Documento IV, n. 45. Proroga del termine per la presentazione della relazione sui Documenti IV, nn. 32, 33, 34, 43, 44 e 46. Rinvio della discussione del Documento IV, n. 18

BETTIO L. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BETTIO L.** Onorevole Presidente, prima che si passi all'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio dovrei fare alcune richieste nella mia qualità di presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Chiedo anzitutto l'autorizzazione a riferire oralmente sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Corrao (*Doc. IV, n. 45*), esaminata dalla Giunta nella seduta di ieri pomeriggio; seduta che si è dovuta interrompere perchè i membri della Giunta sono dovuti scendere in Aula per le votazioni. Questo particolare ha la sua importanza, come vedremo.

Chiedo inoltre, ai sensi dell'articolo 135, comma settimo, del Regolamento, che sia concessa alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una proroga del termine per riferire al Senato sulle seguenti domande di autorizzazioni a procedere: contro il senatore Pisanò per tre reati di diffamazione con il mezzo della stampa (*Doc. IV, n. 32*), contro il senatore Pisanò per concorso nel reato di diffamazione a mezzo della stampa (*Doc. IV, n. 33*), contro il senatore Pisanò per il reato di calunnia (*Doc. IV, numero 34*), contro il senatore Pisanò per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (*Doc. IV, n. 43*), contro il senatore Pisanò per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (*Doc. IV, n. 44*).

Debbo avvertire che ieri il senatore Pisanò si era presentato alla Giunta per esporre le sue deduzioni a termini di Regolamento, ma abbiamo dovuto improvvisamente interrompere la seduta, come ho detto, per scendere in Aula a prender parte alle numerose votazioni che hanno avuto luogo ieri. Quindi non è per cattiva volontà nostra o dell'interessato che chiedo questo rinvio, ma perchè la natura stessa delle situazioni e delle cose mi spinge a chiederlo per ragioni di verità e di giustizia.

Chiedo altresì una proroga del termine per riferire sulla domanda di autorizzazione a procedere contro i senatori Belotti, Bloise, Del Pace, Rossi Dante, Spataro e Venturi per concorso nel reato di peculato continuato aggravato (*Doc. IV, n. 46*). La relazione non è ancora pronta perchè la Commissione, nel-

la sua bontà, ha ritenuto di differire l'esame in sede istruttoria a cagione della mia malattia.

Quanto alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Ariosto (*Doc. IV, n. 18*), data la delicatezza del tema e data l'opportunità di prendere dei contatti con la Giunta dell'altro ramo del Parlamento, chiedo un breve rinvio della discussione, aggiungendo che il senatore Ariosto aveva già ottenuto un rinvio, ma soltanto ieri ha chiesto di poter esporre alla Giunta le sue deduzioni con una lettera inviata il 22 febbraio 1973, nella quale è detto: « Signor Presidente, in merito all'autorizzazione a procedere che mi riguarda e sulla quale deve pronunciarsi la Commissione che ella presiede, chiedo a norma di Regolamento di essere ascoltato per esporre le mie ragioni. Con deferenza, Egidio Ariosto ».

Sottolineo i motivi di opportunità di queste richieste e prego che esse vengano accolte.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, si intendono accolte le richieste del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernenti la autorizzazione alla relazione orale per il Documento IV, n. 45, la proroga del termine per la presentazione delle relazioni sui Documenti IV, nn. 32, 33, 34, 43, 44 e 46 ed un breve rinvio della discussione del Documento IV, n. 18.

Discussione e deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro il senatore La Penna, per concorso nel reato di omicidio colposo (articoli 589 e 113 del codice penale) (*Doc. IV, n. 36*).

Ha facoltà di parlare il senatore Bettiol, che sostituisce il senatore Petrella, relatore.

* **BETTIOL**, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

Faccio presente che la Giunta ha proposto che questa domanda di autorizzazione a procedere non venga accolta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore La Penna. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Seguono tre domande di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cerami, per due reati di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 del codice penale) (*Doc. IV, n. 38*), per cinque reati di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 del codice penale) e per il reato di peculato continuato (articoli 81 capoverso e 314 del codice penale) (*Doc. IV, n. 39*), per tentato peculato aggravato (articoli 56, 61, n. 7, 314 del codice penale) (*Doc. IV, n. 40*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCI, *relatore*. Onorevole Presidente, per queste richieste mi rimetto a quanto ho avuto occasione di esporre nelle relazioni presentate, nelle quali sono ampiamente illustrati i motivi di ordine giuridico e politico che sconsigliano la concessione dell'autorizzazione. Grazie.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Cerami relativamente al *Doc. IV, n. 38*. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Cerami relativamente al *Doc. IV, n. 39*. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Cerami relativamente al

Doc. IV, n. 40. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Corrao, per il reato di peculato continuato (articoli 81 capoverso e 314 del codice penale) (*Doc. IV, n. 45*), per la quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

R I C C I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha preso in esame la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Corrao per il reato di peculato continuato (articoli 81 e 314 del codice penale) nella seduta dell'11 gennaio 1973.

La Giunta, dopo un primo esame della domanda, decise di acquisire precise notizie in merito allo stato del procedimento penale che risultava essere stato iniziato nei confronti di altri amministratori, imputati con il senatore Corrao per gli stessi fatti.

Con lettera del 5 febbraio 1973 il Presidente del tribunale di Palermo, al quale erano state richieste le citate notizie, ha comunicato che il procedimento penale contro i coimputati con il senatore Corrao è stato definito con sentenza del giudice istruttore, il quale ha modificato per la maggior parte degli imputati l'imputazione di peculato continuato in quella di abuso generico di ufficio ed ha dichiarato non doversi procedere in ordine a tale reato perchè estinto per amnistia.

La medesima formula è stata usata nei riguardi di altri imputati per i quali il giudice ha mantenuto l'originaria imputazione di peculato.

Nella seduta del 22 febbraio 1973 la Giunta ha preso atto della risposta inviata dal Presidente del tribunale di Palermo; la Giunta ha tenuto poi presente la circostanza che dei fatti addebitati al senatore Corrao sono stati chiamati a rispondere tutti gli assessori ai lavori pubblici della regione siciliana, succedutisi nella carica dal 1953 al 1960.

La Giunta ha altresì considerato che per la maggior parte dei coimputati con il senatore Corrao l'imputazione di peculato continuato è stata modificata in quella di abuso generico di ufficio, reato che, proprio per la sua genericità, si può prestare alla instaurazione di procedimenti penali del tutto opinabili, trattandosi di reato a fattispecie aperta che ha dato luogo a notevoli ed interessanti discussioni anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Tutto ciò considerato la Giunta ha unanimemente ritenuto che non sussistano allo stato degli atti i presupposti necessari e sufficienti per la concessione dell'autorizzazione a procedere contro il senatore Corrao. Pertanto, accogliendo la proposta del suo Presidente, la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e mi ha incaricato di riferire oralmente, come ho fatto, tale deliberazione all'Assemblea. Grazie, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Corrao.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i signori Piette Silverio e Fadda Paolino, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 47*).

Ha facoltà di parlare il senatore Bettiol, che sostituisce il relatore, senatore Petrella.

B E T T I O L, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro i signori Piette Silverio e Fadda Paolino.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A R E N A , Segretario:

COSSUTTA, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione al furto, avvenuto nell'ufficio del pretore Infélisi, nel Palazzo di giustizia di Roma, di una bobina (l'unica non trascritta) già sequestrata durante le indagini in corso sulle intercettazioni telefoniche, si chiede di conoscere i motivi di così evidente carenza dei servizi di vigilanza degli Uffici giudiziari e quali risultati siano stati acquisiti dagli accertamenti in merito alla sparizione di così importante materiale probatorio.

Gli interpellanti desiderano, altresì, conoscere quali provvedimenti si intendano assumere perchè episodi del genere non si ripetano ed oscure manomissioni di prove e di documenti non interferiscano e non compromettano gravemente l'espletamento dell'azione giudiziaria.

(2 - 0115)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R E N A , Segretario:

ENDRICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in quale modo intenda provvedere alla difesa del patrimonio artistico nazionale che, come ha affermato il Consiglio superiore delle antichità e belle arti a conclusione di una recente seduta straordinaria, « è minacciato da progrediente rovina, soprattutto a causa della disfunzione dei suoi organi di tutela ».

Il Consiglio superiore predetto, dopo aver rilevato la carenza del personale direttivo, tecnico e di custodia (particolarmente grave in questi tempi, in cui sono tanto frequenti le azioni criminose contro il patrimonio ar-

tistico), ha rivolto al Ministro un solenne appello « affinché provveda, nel quadro delle sue competenze, ai più urgenti rimedi di uno stato di cose che precipitano ormai rapidamente al disastro ».

(3 - 0491)

LICINI, LEPRE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* — Considerato:

che con decreto 27 maggio 1969 è stato approvato il piano urbanistico comprensoriale redatto a sensi della legge 31 maggio 1964, n. 357, per i comprensori ricadenti nelle province di Belluno e Udine;

che, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal detto piano, è stata chiesta dai comuni interessati la perimetrazione dei nuclei di industrializzazione;

che tali richieste risalgono a circa tre anni orsono;

che l'industrializzazione dei precitati comprensori è l'unico concreto mezzo per alleviare la tragica situazione in cui si trovano quei territori montani, ove l'emigrazione priva sempre più le residue locali popolazioni di ogni forza attiva;

che è, pertanto, doveroso dare sollecito accoglimento alle domande di perimetrazione dei nuclei di industrializzazione e provvedere ad un adeguato finanziamento che consenta la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla legge,

si chiede di conoscere:

le ragioni per cui non si è ancora provveduto circa le domande di perimetrazione avanzate dai comuni;

quali provvedimenti si intendono adottare per consentire, finalmente, la realizzazione delle citate domande e rendere operanti, con adeguato finanziamento, i benefici previsti dalla legge.

(3 - 0492)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PINNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che la « Hamon and Katz » non costruirà più il suo

stabilimento in Sardegna per la produzione di medicinali e, in caso affermativo, quali siano le vere ragioni che hanno indotto la « H & K », del New Jersey, a dirottare l'iniziativa in Irlanda;

2) perchè nel giro di pochi mesi la stessa decisione sia stata presa da un'altra grande industria americana, la « Alcan aluminium company », per uno stabilimento che doveva sorgere lungo la costa occidentale dell'Isola.
(4 - 1447)

ENDRICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli sia nota la situazione delle scuole elementari di San Vito, in provincia di Cagliari, che dispongono attualmente di 4 aule, senza servizi igienici, per 600 alunni. Quando saranno ultimati i lavori di riparazione dei locali, danneggiati da recenti nubifragi, le aule disponibili saranno 9 (evidentemente insufficienti) ed i servizi igienici saranno anch'essi inadeguati.

La scuola media inferiore di San Vito dispone di 3 aule, gli alunni sono 210, si effettuano 3 turni di 3 ore ciascuno, per cui il disagio è enorme ed il profitto è scarsissimo.

L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti saranno adottati per ovviare a tali inconvenienti.
(4 - 1448)

BACCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che, all'epoca del rimpatrio coatto degli italiani dalla Tunisia, il Ministero, per alleviarne i disagi e facilitarne l'inserimento nella vita economica in patria, dispose la dispensa dagli obblighi di leva per i giovani, applicando, successivamente, tale trattamento agli espulsi dalla Libia, si chiede se non sia il caso di disporre la dispensa, anche per la chiamata in corso, dei figli dei coloni rimpatriati dalla Tunisia, in considerazione delle condizioni economiche di quei profughi (non ancora totalmente indenizzati dei danni subiti), che permangono tuttora critiche particolarmente per la penuria di mano d'opera nella conduzione dei poderi avuti in concessione dagli enti di trasformazione agraria.
(4 - 1449)

MARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che, in data 18 luglio 1972, l'interrogante, con altra interrogazione, chiedeva di sapere se il Ministro non ritenesse necessario ed urgente disporre la concessione dell'autonomia all'Istituto tecnico industriale statale di Spinazzola, sezione staccata del « M. Pannetti » di Bari;

che nessuna risposta sull'argomento è ancora pervenuta all'interrogante;

che il Consiglio comunale di Spinazzola, nella seduta del 30 dicembre 1972, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con cui, facendo seguito ad un altro analogo e circostanziato votato l'8 luglio 1972, si sollecita nuovamente l'invocato provvedimento di autonomia del locale Istituto tecnico industriale statale;

che il problema è vivamente sentito ed appoggiato dalle popolazioni di tutti i comuni vicini interessati e dagli studenti, i quali recentemente, per tale rivendicazione, hanno effettuato uno sciopero della durata di 10 giorni,

l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti urgenti che il Ministro intende adottare perchè venga finalmente realizzata, almeno con l'inizio dell'anno scolastico 1973-74, l'autonomia del predetto Istituto, anche in considerazione del fatto che, con l'avvenuta definitiva approvazione del bilancio finanziario dello Stato per il 1973, un altro motivo di remora all'adozione del provvedimento viene a cadere in quanto si rendono ora disponibili le somme necessarie per coprirne l'onere.
(4 - 1450)

TEDESCHI Mario. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti disciplinari intenda prendere il provveditore agli studi di Frosinone nei confronti dell'insegnante di geografia presso l'Istituto tecnico per ragionieri « Leonardo da Vinci », sezione distaccata di Ceccano.

La predetta insegnante, di nome Ubaldi, ha distribuito all'interno dell'istituto, in vista dello sciopero indetto dal « Movimento studentesco » per il 21 febbraio 1973, un vo-

lantino a firma del « Movimento » stesso intitolato: « Conquistiamo la democrazia nelle scuole » (ciclostilato in proprio in data 12 febbraio 1973).

Nel documento il Governo viene accusato di ricorrere « all'omicidio ed ai mandati di cattura » per instaurare un sistema repressivo ed anticulturale nella scuola italiana.

(4 - 1451)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — In relazione alle notizie di stampa divulgate nei giorni scorsi, relativamente ad una missione diplomatica svolta nel Nord-Vietnam nel 1966 da esponenti del PCI per conto del Vaticano, nonchè alla pronta conferma di tali rivelazioni da parte degli uffici competenti della Santa Sede, l'interrogante chiede di sapere se siano informati del fatto che l'apparizione di tali rivelazioni e la loro tempestiva conferma prima del 4 marzo 1973 sarebbero state concordate a Parigi da un esponente del PCI, da un redattore del giornale « La Croix », dall'inviato di un quotidiano paracomunista italiano e da autorevoli esponenti del clero progressista locale, allo scopo di influire sulle elezioni generali in Francia, dimostrando agli elettori cattolici che esisterebbe un accordo fra il Vaticano ed il socialcomunismo.

Inoltre, poichè a Roma, già nel 1966, esistevano almeno due rappresentanze diplomatiche disponibili per i contatti con Hanoi, l'interrogante chiede di sapere se la decisione vaticana di affidarsi ad un « nunzio laico » scelto nella direzione del PCI, cioè del partito che più violentemente conduceva la campagna contro gli Stati Uniti, nostri amici ed alleati, non rappresenti, a giudizio del Governo, una violazione delle norme concordatarie ed un'interferenza nella politica interna ed estera della Repubblica italiana, rispettosa della fede cattolica, ma ben decisa, nella sua maggioranza, a non diventare « conciliare ».

(4 - 1452)

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 27 febbraio 1973

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. votazione dei disegni di legge:

1. Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico (510) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

2. Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento (368) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DAL CANTON Maria Pia ed altri. — Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri (176).

2. GIOVANNETTI ed altri. — Programmazione dell'attività, disciplina e finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie-metallurgiche EGAM (107).

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM (733) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cardia ed altri; Tocco ed altri; Carta ed altri*) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire (700) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 11,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari